



REGIONE LAZIO

Dipartimento Affari strategici istituzionali e della Presidenza

MINUTA

Attività Istituzionali (1/B)

AREA

ROMA

Funzionamento della Giunta (1/B/1)

SERVIZIO

PROT. N.

032296 09.MAG01

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
N.4 "AMBIENTE E PROTEZIONE
CIVILE".

OGGETTO: Invio copia conforme
delibere G.R. esecutive ai sensi
dell'art. 17 della legge 15.5.1997
n. 127.

ALL'ASSESSORATO AL BILANCIO
PROGRAMMAZIONE E RISORSE
COMUNITARIE

AL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI

LORO SEDI

Allegata alla presente, per il seguito di competenza una copia conforme per ciascuna delle seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi dell'art. 17 della legge 15.5.1997 n. 127.

1)	-	Del. n.	<u>655</u>	del	<u>8-5-2001</u>	docum.ne all.	_____	Area	Prop.	<u>A</u>
2)	-	"	<u>656</u>	"	<u>10-5-2001</u>	"	_____	"	"	_____
3)	-	"	_____	"	_____	"	_____	"	"	_____
4)	-	"	_____	"	_____	"	_____	"	"	_____
5)	-	"	_____	"	_____	"	_____	"	"	_____
6)	-	"	_____	"	_____	"	_____	"	"	_____
7)	-	"	_____	"	_____	"	_____	"	"	_____
8)	-	"	_____	"	_____	"	_____	"	"	_____
9)	-	"	_____	"	_____	"	_____	"	"	_____
10)	-	"	_____	"	_____	"	_____	"	"	_____

Ove le stesse siano soggette a pubblicazione, si prega di provvedere, ai sensi dell'art. 9 del R.R. 15 novembre 1974, n. 4, a rimettere copia al Servizio Promulgazioni e Pubblicazioni della Presidenza della Giunta (1/B/3).

Il Dirigente del Servizio
(Dr. Adolfo Papi)

PB/tr

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08 MAG. 2001

=====

ADDI' **08 MAG. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: DIONISI - GARGANO

DELIBERAZIONE N° 656

OGGETTO: ~~deliberazione concernente l'individuazione del periodo di massimo rischio di incendio boschivo anno 2001, con dichiarazione dello "stato di grave pericolosità" dal 15 giugno al 17 settembre. Prescrizioni e divieti. Estensione ad altri periodi di "allerta".~~




Oggetto: Individuazione del periodo di massimo rischio di incendio boschivo anno 2001, con dichiarazione dello "stato di grave pericolosità", dal 15 giugno al 17 settembre.
Prescrizioni e divieti. Estensione ad altri periodi di "allerta".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE;

- VISTA la legge regionale del 4 febbraio 1974 n. 5 ed il relativo regolamento del 27 marzo 1975 n.2;
VISTO il D.P.R. datato 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la disciplina dello smaltimento dei rifiuti;
VISTA la legge regionale 11 aprile 1985 n. 37 – istitutiva del servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio –;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 669, del 15 giugno 1998 con la quale vengono forniti indirizzi, criteri ed obiettivi per la redazione del piano pluriennale di protezione civile, anche riferiti alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142 – ordinamento delle Autonomie Locali – ;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1991 n. 15, integrante la sopracitata legge regionale n. 37/85;
VISTA la legge 24 febbraio 1992 n. 225 – istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile – ;
VISTA la legge 8 agosto 1995 n. 339 di conversione del D.L. 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi;
VISTA la legge regionale 2 maggio 1995 n. 17, che regola la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio;
VISTA la legge regionale 20 gennaio 1999 n. 4 – Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 – Modificazioni della legge regionale del 5 marzo 1997 n.4, così come modificata dalla legge regionale 5 marzo 1997 n.5 ;
VISTO il Dlgs. n. 112 datato 31 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione della legge 15 marzo 1999, n. 59;
VISTA la legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 – Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353;
PRESO atto, a seguito di quanto verificatosi negli anni precedenti, che il periodo di maggiore frequenza degli incendi boschivi e quindi di grave rischio e pericolosità risulta essere anche in relazione alle particolari condizioni climatiche, per il territorio della Regione Lazio, quello compreso dal 15 giugno al 17 settembre 2001;
CONSIDERATO che per tale periodo è quindi indispensabile predisporre provvedimenti mirati, con soglie di attenzione particolare da parte delle strutture operative di protezione civile ed interventi, con opportuni divieti e prescrizioni riguardanti le situazioni, le attività e le zone a rischio esistenti sul territorio regionale;
RILEVATO altresì che il fenomeno degli incendi boschivi assume un incremento nel numero degli episodi e delle relative conseguenze anche in altri periodi dell'anno solare, in corrispondenza di una più intensa, ancorché occasionale antropizzazione ed utilizzazione delle zone boscate, in concomitanza delle quali è indispensabile estendere ed adottare misure, divieti, e prescrizioni, valide per il periodo di grave pericolosità, e dichiarare "allerta" delle strutture operative di protezione civile;
PRESO atto della peculiarità dei diversi ambienti naturali regionali, in conseguenza dei quali possono verificarsi situazioni di emergenza causate da incendio boschivo, per fronteggiare le quali o prevenirle, si rendono necessari interventi mirati a specifici provvedimenti;



CONSIDERATO che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio della Regione Lazio;

VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127;

All'unanimità;


DELIBERA

- di individuare il periodo di massimo rischio di incendio boschivo dal 15 giugno al 17 settembre, dichiarando per tale periodo "lo stato di grave pericolosità", per quanto espresso nelle premesse che fanno parte integrante della presente deliberazione;
- di individuare periodi di "allerta" come appresso segnato:
 - tutti i fine settimana compresi nell'arco di vigenza dell'ora legale;
 - tutti quelli nei quali si succedono, a brevi intervalli e/o consecutivamente, i giorni festivi e/o festività infrasettimanali, civili e/o religiose;
 - i periodi delle vacanze scolastiche;
- di stabilire divieti di particolari attività e comportamenti, impartendo le prescrizioni di cui all'allegato "A", che fa parte integrante del presente provvedimento, durante il periodo dichiarato "stato di grave pericolosità", per massimo rischio di incendio boschivo, e di "allerta";
- le stesse Amministrazioni ed Autorità competenti, per motivi urgenti, sentito il competente C.F.S. possono estendere temporaneamente l'applicazione delle sopraindicate prescrizione e misure, adottando ogni provvedimento necessario per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi;
- di invitare le Amministrazioni degli Enti Locali e Territoriali e le Autorità Locali competenti a dare la massima pubblicità a quanto stabilito dalla presente deliberazione, mediante anche la pubblica affissione, anche per estratto, su appositi manifesti, ovvero attraverso i locali mezzi di comunicazione, ribadendo con proprie ordinanze, gli obblighi, le prescrizioni e divieti in essa contenuti;
- la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge del 15 maggio 1997 n. ~~127~~;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.;

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

9 MAG. 2001



ALLEG. alla DELIB. N. 656

DEL 8 MAGGIO 2001

Allegato A

PRESCRIZIONI E DIVIETI

Nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo e di stato di 'grave pericolosità' è vietato, nelle zone boscate, ed in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascoli o incolti, compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato od immediato di incendio.

A questo fine, in attuazione della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, art. 38, comma 1, per abbruciamenti per interventi di prevenzione antincendio autorizzato, si intendono quelli per i quali sarà stata inoltrata la domanda al Comando della Stazione C:F.S competente per territorio, che non abbia espressamente e formalmente opposto un rifiuto entro cinque giorni.

Entro il medesimo termine di cinque giorni, l'autorizzazione può essere concessa con l'aggiunta di prescrizioni ulteriori e con la modifica di taluni dei parametri proposti.

La disciplina di cui al comma 1, legge 17/1995 art. 38 vige dal 1° marzo al 30 novembre. La deroga prevista dal comma 2, è subordinata alla medesima autorizzazione per il periodo di grave pericolosità al fine di prevenire la perdita del controllo delle operazioni di abbruciamento.

Nella domanda, che dovrà essere presentata con modalità che garantisca la certezza della data, dovranno essere specificati:

a) generalità dell'esecutore e/o del responsabile delle operazione di abbruciamento, il quale assume le responsabilità civili ed al quale verranno riferite quelle penali per eventuali incendi che si dovessero verificare a causa di omissioni o di irregolarità compiute prima, durante e dopo l'abbruciamento medesimo;

b) ubicazione del terreno sul quale l'abbruciamento avrà luogo;

c) data, ora d'inizio e presunta ora del termine;

d) numero e nominativi delle persone impiegate nell'operazione;

e) prescrizioni tecniche (disposte dall'Autorità forestale o preposte dall'esecutore e/o dal responsabile dell'operazione di abbruciamento) da attuare per evitare il rischio di propagazione di incendi come:

- perimetrazioni del terreno con solchi di aratro di varia larghezza;
- procedere per settori controvento; eventuale disponibilità di acqua e/o di attrezzatura antincendio;
- altri eventuali interventi preventivi disposti a seconda dei casi specifici;
- assoggettamento ed eventuali motivi ostativi all'esecuzione dell'operazione, quali ad esempio, la contingente presenza di forte vento.

Sono escluse dal divieto le operazioni connesse alla gestione colturale ed economica dei fondi destinati alla produzione frutticola di impianti anche arborei, con particolare riferimento ai castagneti da frutto.

Nel periodo di grave pericolosità per grave rischio di incendio boschivo, le autorità forestali possono inoltre disporre motivatamente la sospensione od il rinvio delle operazioni di abbruciamento.

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli e incolti, devono adoperarsi in ogni modo, al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

1. perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10, se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di:

- a) terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od. arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
- b) terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
- c) terreni incolti;

2. ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;

3. ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS, Ferrovie dello Stato, Regionali e in concessione, Amministrazioni Provinciali e Comunali, ecc.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada;

4. graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade per una fascia di almeno 10 - 20 metri di profondità (in quanto la forma di governo a fustaia diminuisce il rischio di propagazione di incendi rispetto ai boschi governati a ceduo);

Nelle Aree e nei periodi di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, e di "allerta", sono vietate inoltre ai sensi dell'art. 10, comma 5) della legge n. 353 datata 21 novembre 2000 tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle disposizioni sopra impartite.

I Sindaci, anche nella loro qualità di Autorità di Protezione Civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225, le Amministrazioni Provinciali, Territoriali e le Autorità Locali, ciascuno per le rispettive competenze, sono invitati a fare rispettare le prescrizioni ed i divieti sopra riportati.

Le Amministrazioni Provinciali e degli Enti Locali sono incaricati di promuovere ed intraprendere ed adottare azioni per assicurare le attività e gli interventi più opportuni per realizzare una efficace prevenzione del rischio di incendio boschivo.

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dalla legge n. 353 del 21 novembre 2000.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]